

STATUTO
MOICA PRATO – Donne Attive in Famiglia e Società - Organizzazione di volontariato

Art. 1 – È costituita l'Associazione denominata **MOICA PRATO – Donne Attive in Famiglia e Società – Organizzazione di volontariato**, il cui acronimo è **MOICA PRATO – ODV**.

L'Associazione "MOICA PRATO - Donne Attive in Famiglia e Società – Organizzazione di volontariato", di seguito semplicemente Associazione, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o "ODV".

La sede dell'Associazione è fissata a Prato (PO). Il suo Codice Fiscale è 92055140484.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

L'Associazione aderisce al Movimento Italiano Casalinghe - Associazione di promozione sociale, di cui condivide le finalità.

Art. 2 – L'Associazione, di ispirazione cristiana, è senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti.

L'Associazione nella sua azione fa riferimento ai valori della persona, della famiglia e della società.

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", nel corso del presente articolo semplicemente CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a del CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d del CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e del CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. i del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lett. k del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. u del CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lett. v del CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. w del CTS).

L'Associazione, in particolare, si propone:

- a) il riconoscimento del valore umano, sociale ed economico del lavoro familiare;
- b) la promozione umana, spirituale e culturale;
- c) la promozione sociale e la tutela dei diritti in ogni campo;
- d) la promozione di politiche familiari;
- e) l'assistenza sociale e socio-sanitaria in termini di prevenzione;
- f) la formazione professionale e non;
- g) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- h) la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte;
- i) la tutela dei diritti civili;
- j) il contrasto alla violenza contro le donne;
- k) ogni altra attività che risulti utile o idonea alla promozione ed allo sviluppo della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare, a

tempo pieno o a tempo parziale, nella linea dell'auspicata conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e compatibilmente con le finalità statutarie.

L'Associazione potrà collaborare con quanti, persone, Enti, pubblici o privati, e Istituzioni condividono le finalità della stessa.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3 – Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

- organizza attività, incontri culturali - ricreativi e del tempo libero;
- favorisce momenti e azioni di solidarietà fra aderenti e non all'Associazione, disciplinato da apposito Regolamento, a favore di persone in difficoltà;
- sensibilizza alle problematiche delle persone che svolgono lavoro derivante da responsabilità familiare, istituzioni ed opinione pubblica per fornirne la soluzione;
- persegue la realizzazione di politiche a favore delle famiglie;
- istituisce premi per le donne meritevoli di riconoscimento;
- sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extrafamiliare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani, europei ed internazionali;
- svolge attività per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro familiare a tempo pieno ed a tempo parziale e di quanti vi si dedicano;
- incoraggia la partecipazione di quanti si dedicano al lavoro familiare ai vari livelli istituzionali di attività e negli organismi di base e del decentramento amministrativo dello Stato;
- svolge attività di consulenza legale, di mediazione familiare e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli";
- svolge tutela nel campo dell'ambiente e dei consumi;
- promuove una nuova coscienza della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare e dei valori che il lavoro familiare trasmette alla famiglia ed alla società sul piano culturale ed economico;
- promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati;
- promuove associazioni con specifici interessi collegati;
- collabora con associazioni e organismi pubblici e privati.;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- costituisce "Banche del tempo".

Ogni attività è rivolta e aperta ad aderenti e non.

Art. 4 – Sono aderenti all'Associazione:

- le donne attive in famiglia e nella società;
- le donne che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno ed a tempo parziale;
- le Organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione;
- e tutti quanti si riconoscono e si adoperano per la realizzazione delle finalità indicate dal presente Statuto.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle Organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende aderire all'Associazione deve comunicare la propria volontà alla Presidente mediante apposita domanda contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione stessa e di accettare le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti collegati e provvedere al versamento della quota sociale.

La Presidente deve provvedere sulla richiesta di adesione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dalla Presidente all'interessato che può, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione comporta la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita ed alle attività realizzate dall'Associazione stessa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, annualmente riconfermata con il versamento della quota di adesione. Non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo fatto il diritto di recesso appositamente disciplinato.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti aderenti, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è aderente o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 – La qualità di aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero degli aderenti senza onere alcuno.

L'aderente che non adempie agli obblighi di versamento nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla qualità di aderente e la relativa delibera del Consiglio Direttivo è annotata nel Libro degli Aderenti.

L'aderente che con la propria condotta lede l'immagine ed il decoro dell'Associazione, o per altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione del Comitato Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che la dispone e che deve contenere le motivazioni dell'esclusione stessa.

L'aderente che non condivide le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

Art. 6 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota di adesione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza o impedimento o dalla Vice Presidente.

Art. 8 – L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata a tutti gli aderenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle tematiche poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 – All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Comitato Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;

- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti di legge;
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli aderenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

L'Assemblea straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti delle aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aderenti, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato a maggioranza dei tre quarti delle aderenti all'Associazione.

Art. 10 – Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

Ogni aderente può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre aderenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria. I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti gli aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 11 – L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da numero variabile da tre a cinque componenti, determinato dall'Assemblea stessa.

Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno la Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidente con comunicazione ai componenti del Comitato stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato Direttivo è pure convocato quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

È presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vice Presidente o dalla Segretaria.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto della Presidente.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

In caso di tre assenze ingiustificate il membro del Comitato Direttivo verrà dichiarato decaduto.

In caso di decesso, recesso o esclusione di un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea annuale.

È compito del Comitato Direttivo:

- attuare e rendere esecutivi gli indirizzi ed i programmi deliberati dall'Assemblea, attraverso l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- provvedere all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- predisporre per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico dell'anno concluso;
- individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Comitato Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate

tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Comitato Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – La Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria sono elette in seno del Comitato Direttivo. Restano in carico tre anni e sono rieleggibili.

La Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Alla Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Comitato appena possibile.

La Presidente può delegare il compimento dei singoli atti o funzioni del suo ufficio alla Segreteria, alla Vice Presidente o ad altri componenti del Comitato Direttivo.

Art. 13 – La Vice Presidente coadiuva la Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e responsabilità.

Art. 14 – La Segreteria collabora con la Presidente attivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 15 – L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo è monocratico, dura in carica tre anni e nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 16 – L'Associazione trae le proprie risorse dalle quote di adesione annuale e dai contributi degli aderenti; da contributi pubblici e privati; da rimborsi derivanti da convenzioni; dalle donazioni e lasciti testamentari; dalle rendite patrimoniali; dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.lgs. n. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 117/17; dalle entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse; dalle entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti; da ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

L'importo della quota degli aderenti annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli aderenti che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando la Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono stipulate previa delibera del Comitato Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 17 – Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 18 – L'Associazione tiene i Libri obbligatori per legge, tra i quali, a solo titolo esemplificativo: il Registro dei Volontari; il Libro degli aderenti; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 19 – In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio a ciò preposto ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 20 – Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Prato.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

Art. 21 – Per ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alla disciplina contenuta nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alla normativa specialistica del settore.

Art. 22 – Le norme del presente statuto sono pienamente efficaci dalla data della sua approvazione, salvo quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.